


**INTERROGAZIONE A RISPOSTA
IMMEDIATA
N. 860**

**ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE
ALLARGATA PRESSO L'ASL DI
NOVARA**

*Presentata dal Consigliere regionale:
ANDRISSI GIANPAOLO*

*Protocollo CR n. 46056
Pervenuta in data 29/12/2015*



u 2.18.1/860/2015/x

Al Presidente del Consiglio regionale del Piemonte

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA n° 860
ai sensi dell'articolo 100 del Regolamento interno

OGGETTO: attività libero professionale allargata presso l'ASL di Novara

Premesso che:

l'articolo 3 della Costituzione prevede che *"Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale"*;

l'articolo 32 della costituzione cita: *"La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana"*;

l'articolo 9, comma 1 dello Statuto regionale: *"La Regione promuove e tutela il diritto alla salute delle persone e della comunità"*

Premessi:

il D.lgs. 502/1992, e successive integrazioni e modificazioni, inerente il riordino della disciplina sanitaria e della definizione delle caratteristiche del rapporto di lavoro esclusivo dei dirigenti sanitari, con particolare attenzione all'art. 15 quinquies;

il DPCM. del 27 marzo 2000 "Atto di indirizzo e coordinamento concernente l'attività libero professionale intramuraria del personale della dirigenza sanitaria del servizio sanitario nazionale" il quale ha previsto, all'art. 7 comma 3, che, fino alla realizzazione di strutture e spazi idonei alle necessità connesse allo svolgimento delle attività libero-professionali in regime ambulatoriale, i direttori generali possano prevedere specifiche disposizioni transitorie per autorizzare il personale delle dirigenza sanitaria a rapporto esclusivo ad utilizzare, senza oneri aggiuntivi a carico dell'azienda sanitaria, studi professionali per lo svolgimento di tale attività, nel rispetto delle norme che regolano l'attività professionale intramurale;

la legge n. 120 del 03.08.2007 "Disposizioni in materia di attività libero professionale intramuraria e altre norme in materia sanitaria" e successive integrazioni e modificazioni la quale prevede che le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano garantiscano che le aziende sanitarie locali ed ospedaliere nonché le aziende universitarie, i policlinici universitari a gestione diretta e gli IRCCS di diritto pubblico gestiscano, con integrale responsabilità propria, l'attività libero-professionale intramuraria al fine di assicurarne il corretto esercizio secondo le modalità stabilite dalla legge stessa;

la legge del 08.11.2012 n. 189 di conversione del D.L. n. 158/2012, articolo 2, che ha disposto, fra l'altro che le autorizzazioni allo svolgimento della libera professione intramuraria cessino al 30 aprile 2013, nelle more dell'estensione della procedura informatica aziendale, su disposizione regionale;

il D.M. Ministero della Salute 21 febbraio 2013 "Modalità tecniche per la realizzazione della infrastruttura di rete per il supporto all'organizzazione dell'attività libero professionale intramuraria, ai sensi dell'art. 1,, comma 4, lettera a-bis) della legge 3 agosto 2007, n. 120, e successive modificazioni";

la D.G.R. n. 19-5703 del 23 aprile 2013 "Art. 2 D.L. n. 158/2012 convertito con modificazioni nella legge n. 189/2012. Approvazione linee guida sull'esercizio della libera professione

intramuraria. Approvazione schema di convenzione tra azienda e professionista per lo svolgimento dell'attività libero professionale intramuraria presso lo studio privato del professionista".

Premesso ancora che:

L'art. 2 del d.l. 13 settembre 2012 n. 158, convertito con modificazioni nella legge 8 novembre 2012 n. 189, innovando ed integrando quanto disciplinato con la legge 3 agosto 2007 n. 120 in tema di esercizio dell'attività libero professionale intramuraria da parte dei dirigenti sanitari del SSN prevede, tra le altre cose, che le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano dispongano affinché le aziende gli enti del SSR provvedano ad una ricognizione straordinaria degli spazi disponibili per l'esercizio della libera professione intramuraria con contestuale valutazione dei volumi delle prestazioni rese in tale tipo di attività nell'ultimo biennio presso strutture interne, esterne e studi professionali.

La legge prevede che, sulla base delle risultanze di tale ricognizione, le regioni possano autorizzare le singole aziende non solo ad acquisire, anche attraverso la stipula di convenzioni con altri soggetti pubblici, spazi ambulatoriali esterni, aziendali e pluridisciplinari per l'esercizio della libera professione intramuraria, ma che possano anche autorizzare le proprie ASR, presso le quali non risultino disponibili spazi per l'esercizio della libera professione intramuraria, ad aderire ad un programma sperimentale che preveda lo svolgimento di tale attività presso gli studi privati dei professionisti.

La previsione della norma dispone che, in tali casi, i professionisti, collegati in rete, sottoscrivano apposita convenzione annuale rinnovabile con l'azienda di appartenenza sulla base di uno schema tipo approvato con accordo dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

Considerato che:

la normativa sopra richiamata prevedeva, altresì, in capo alle Regioni la possibilità, sulla base di tale ricognizione straordinaria, di autorizzare le aziende sanitarie, ove ne fosse adeguatamente dimostrata la necessità e nel limite delle risorse disponibili, ad acquisire, tramite l'acquisto o la locazione presso strutture sanitarie autorizzate non accreditate, nonché tramite la stipula di convenzioni con altri soggetti pubblici, spazi ambulatoriali esterni, aziendali e pluridisciplinari, per l'esercizio di attività sia istituzionali sia in regime di libera professione intramuraria ordinaria, i quali dovevano corrispondere ai criteri di congruità e idoneità per l'esercizio delle attività medesime, previo parere da parte del collegio di direzione di cui all'art. 17 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni.

Entro il **28 febbraio 2015** ogni regione interessata dalla sperimentazione era tenuta ad effettuare la verifica del programma sperimentale per lo svolgimento della attività libero professionale intramuraria, presso gli studi professionali collegati in rete, in base a criteri fissati con accordo sancito dalla Conferenza Stato-Regione.

dalla D.G.R. n. 20-1086 del **23 febbraio 2015** "Indicazioni vincolanti alle Aziende del S.S.R. finalizzate alla realizzazione di un'infrastruttura di rete ed all'utilizzo di un idoneo applicativo in conformita' al D.M. del Ministero della Salute del 21 febbraio 2013. " si evince che "al momento attuale, la predisposizione di una infrastruttura di rete unica regionale non risulta realizzabile nei tempi previsti dalla normativa, in particolare dell'art. 2, comma 1 lett. g) del d.l. n. 158/2012, convertito con modificazioni nella legge n. 189/2012, in quanto non sono ancora superate le problematiche tecniche ad essa connesse. "

con la medesima DGR si delibera "di procedere alla verifica del programma sperimentale per lo svolgimento dell'attività libero professionale intramuraria presso gli studi professionali collegati in rete, sulla base dei criteri che saranno fissati con accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di

Bolzano, dando atto che una verifica negativa da parte della Regione Piemonte presso le Aziende del SSR comporterà la cessazione dell'attività libero professionale c.d. allargata;"

Rilevato che:

presso l'ASL di Novara sono a disposizione diversi ambulatori presso l'ex ospedale di Arona;

INTERROGA

Il Presidente della Giunta □
L'Assessore □

per conoscere se sia possibile, prima di verificare il programma sperimentale di messa in rete degli studi professionali, procedere a una nuova valutazione degli spazi presso le sedi già in possesso dell'ASL NO.